Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di **Vigliano Biellese**
Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 122 del 18/10/2017.

OGGETTO: **CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO DEL TEATRO ERIOS A TARIFFA AGEVOLATA ALLA SOCIETA' SPORTIVA A.P.D. PIETRO MICCA CON SEDE IN BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL SAGGIO DI NATALE DEI CORSI ANNUALI DI GINNASTICA RITMICA ED ESTETICA.**

L'anno 2017, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 5 ASSENTI:0

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Vicesindaco, Assessore allo Sport, Valeriano Zucconelli;

Vista la nota ns. prot. n. 11185 del 26.09.2017, con la quale la Società sportiva A.P.D. Pietro Micca, con sede in Biella, formula una richiesta di patrocinio e utilizzo gratuito del Teatro Erios in data 16 dicembre, per lo svolgimento del saggio di Natale dei corsi annuali di ginnastica ritmica ed estetica tenuti a Vigliano Biellese;

Dato atto che, sul territorio viglianese, l'A.P.D. Pietro Micca propone, in collaborazione con A.S.D. F.C. Vigliano, gestore delle palestre comunali, corsi di ginnastica ritmica ed estetica presso la palestra della Scuola media Dante Alighieri concessa appunto dall'F.C. Vigliano, tenuti da insegnati qualificati a costi contenuti;

Atteso che l'A.P.D. Pietro Micca è nota nel biellese per professionalità e serietà e in qualità di partner dal punto di vista sportivo, offre ai ragazzi delle scuole viglianesi corsi interessanti altrimenti fruibili solo in centri più grandi;

Precisato che è volontà dell'Amministrazione comunale ampliare l'offerta in ambito sportivo e ricreativo, in particolare di bambini e ragazzi;

Ritenuto quindi, data la condivisione degli obiettivi suddetti, di patrocinare l'iniziativa e di mettere a disposizione il teatro Erios come richiesto;

Richiamata a tale proposito la deliberazione n. 83 del 20.08.2012 con la quale la G.C. ribadiva il tariffario per l'utilizzo del teatro Erios (approvato con deliberazione GC n. 11 del 30.01.2012), ed in particolare precisava che possono ottenere la gratuità nell'uso esclusivamente quei progetti che, fin dall'inizio, siano stati condivisi con il Comune nella proposta e nell'attuazione;

Rilevato che, nel caso in questione, l'attribuzione del patrocinio consente in parola di giovarsi della tariffa forfetaria pari a € 150,00, incrementata di € 100,00 per le spese di riscaldamento, come meglio precisato nel tariffario succitato;

Posto che tale agevolazione tariffaria costituisce indiretta attribuzione di un vantaggio economico, ammissibile ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.09.2005 e ss.mm.ii.;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 30 del 04.03.2002 che all'allegato Quadro A) disciplina le modalità operative cui attenersi nella concessione del patrocinio comunale;

Evidenziato che:

- l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. – al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."

- Di fronte ad una statuizione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente).

- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";

- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Richiamato inoltre il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Precisato poi che:

- nel caso in questione non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l'immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati;
- risulta del tutto evidente che la finalità dell'A.P.D. Pietro Micca, con sede in Biella, concorda appieno con le attività di competenza dell'Ente locale;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri di tipo indiretto a carico dell'ente, come sopra riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole, da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Acquisiti quindi i sottoestesi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174 ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DEL I B E R A

Di concedere il patrocinio comunale e l'utilizzo del Teatro Erios in data 16.12.2017, a tariffa agevolata, pari ad € 250,00 come da tariffario approvato con deliberazione GC n. 11 del 30.01.2012, alla Società sportiva A.P.D. Pietro Micca, con sede in Biella, per lo svolgimento del saggio di Natale dei corsi annuali di ginnastica ritmica ed estetica tenuti a Vigliano Biellese;

Di dare atto che i benefici connessi alla concessione di patrocinio (tariffa ridotta per le affissioni e riduzione tariffa d'utilizzo del teatro Erios) sono di entità inferiore ai 1.000,00 Euro e pertanto con la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio si ritengono assolte anche le prescrizioni di cui all'art. 26 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;

Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti necessari;

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 122 DEL 18/10/2017

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO DEL TEATRO ERIOS A TARIFFA AGEVOLATA ALLA SOCIETA' SPORTIVA A.P.D. PIETRO MICCA CON SEDE IN BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL SAGGIO DI NATALE DEI CORSI ANNUALI DI GINNASTICA RITMICA ED ESTETICA.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 10/10/2017

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari Generali

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 10/10/2017

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Economico

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.

Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 25/10/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/10/2017

Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico